

## DELIBERA N. 10 del 7 gennaio 2021

### Oggetto

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da Conpat Scarl – Procedura aperta per l'affidamento di "Lavori per l'adeguamento sismico della Scuola in Via Oreste d'Epiro" – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – Importo a base di gara: euro 1.049.570,00 - S.A.: CUC Agorà - Comune di Rogliano (CS)

**PREC 247/2020/L**

### Riferimenti normativi

Art. 1, comma 18, d.l. n. 32/2019 (conv. dalla l. n. 32/2019)

Art. 83, comma 2 e 216, comma 14, d.lgs. n. 50/2016

Art. 105, d.lgs. n. 50/2016

Artt. 61, 108 e 109, d.P.R. n. 207/2010

### Parole chiave

Lavori pubblici – Qualificazione SOA – Categorie generali e specialistiche – Requisiti speciali di partecipazione – Subappalto

### Massima

**Lavori pubblici - Qualificazione SOA – Certificazione ex art. 8, d.P.R. n. 146/2018**

Ai fini della partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, di importo pari o superiore a 150.000 euro, il possesso dell'attestazione di qualificazione SOA richiesta nel bando e nel disciplinare di gara deve ritenersi condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria necessari alla partecipazione alla procedura, fermo restando che eventuali ulteriori certificazioni, ove non richieste dalla *lex specialis* di gara, possono rilevare come requisiti di esecuzione del contratto se obbligatorie ai fini dell'esecuzione di determinate lavorazioni.

**Art. 83, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 – Art. 61, d.P.R. n. 207/2010**

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 7 gennaio 2021

DELIBERA

VISTA l'istanza prot. n. 89121 del 23/11/2020 con la quale la società CONPAT Scarl contesta la graduatoria provvisoria pubblicata dalla commissione di gara di cui al verbale del 16/10/2020 poiché la concorrente INGEOS S.r.l. collocatasi prima in graduatoria sarebbe priva della certificazione F-GAS, che sarebbe obbligatoria ai sensi del d.P.R. n. 146/2018 per l'esecuzione di lavorazioni che riguardano l'installazione di macchine di condizionamento che utilizzano gas fluorurati; l'istante ritiene che la concorrente ha dichiarato genericamente la volontà di avvalersi del subappalto per le categorie principali OG1 e OS21, senza specificare la quota di lavori che intende subappaltare ciò che renderebbe necessario il possesso, oltre che della qualificazione nelle categorie richieste dal bando di gara (OS21 e OG1), anche della predetta certificazione;

VISTO l'avvio del procedimento comunicato alle parti interessate con nota prot. n. 90256 del 26/11/2020;

VISTE le memorie e i documenti trasmessi dalle parti interessate;

VISTO il bando e il disciplinare di gara che prevedevano, ai fini della partecipazione alla procedura di appalto, il possesso in capo ai concorrenti dell'attestazione di qualificazione nelle categorie OS21 (Opere strutturali speciali), class. III e OG1 (Edifici civili e industriali);

VISTA l'istanza di riesame del 26/10/2020 inoltrata alla stazione appaltante in vista dell'approvazione della proposta di aggiudicazione e dell'aggiudicazione definitiva e allegata alla richiesta di parere all'Autorità, con la quale la CONPAT Scarl, seconda in graduatoria, contesta l'assenza della certificazione F-GAS in capo alla concorrente risultata prima in graduatoria, considerando che "Con riferimento specifico all'appalto in questione la lavorazione relativa alla fornitura e posa in opera della pompa di calore (voce n. 135 del computo metrico) è stata inclusa in una delle due categorie di lavori OG1 e OS21 pertanto il concorrente, privo del requisito, ha necessità di ricorrere al subappalto della specifica lavorazione e dichiarare tale volontà/necessità, trattandosi di lavorazione specialistica, fin al momento della partecipazione alla gara (Cfr. tra le tante – Delibera ANAC 191/2018);

CONSIDERATO che il bando e il disciplinare di gara non prescrivevano il possesso della certificazione tra i requisiti di partecipazione alla procedura di gara, ma si limitavano a richiedere il possesso della qualificazione SOA nelle categorie di lavori in affidamento; inoltre, il bando e il disciplinare individuavano come subappaltabili, nei limiti di legge, le categorie di lavori in affidamento, specificando, per la categoria OS21, che "Trattandosi di categoria specialistica ai sensi del D.M. Infrastrutture n. 248 del 10/11/2016 di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori, è vietato l'avvalimento e, ai sensi dell'art. 105 c. 5 D.Lgs. n. 50/2016, l'eventuale subappalto non può superare il 40% dell'importo delle opere e non può essere suddiviso senza ragioni obiettive (art. 1DM)";

CONSIDERATO che la ditta risultata aggiudicataria della gara, in possesso delle attestazioni di qualificazione SOA previste dal bando di gara, aveva dichiarato, nell'istanza di ammissione "Allegato 1", contenuto nella "Busta A", "di voler subappaltare le seguenti lavorazioni: - Ripristini e consolidamenti strutturali (Cat. OS21) – Lavori edili e impiantistici (Cat- OG1)" nei limiti del 40%;

CONSIDERATO che, come chiarito dal Comune di Rogliano nella memoria trasmessa, l'importo relativo alla voce n. 135 del computo metrico estimativo, riferita alla "fornitura e posa in opera della pompa di calore", è pari a € 34.768,69, con un'incidenza del 3,35% sull'importo totale dei lavori (€ 1.038.400,00), cosicché tale lavorazione è stata ritenuta dal progettista assorbita nell'ambito dei lavori riconducibili alla categoria OS21 o anche alla categoria OG1, in quanto di valore inferiore al 10% del valore dell'appalto;



CONSIDERATO che, in tema di subappalto, trova applicazione alla procedura in esame l'art. 1, comma 18, della l. n. 55/2019 di conversione del d.l.32/2019, ai sensi del quale "Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 105, comma 2, del medesimo codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Fino alla medesima data di cui al periodo precedente, sono altresì sospese l'applicazione del comma 6 dell'articolo 105 e del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 174, nonché le verifiche in sede di gara, di cui all'articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 83, comma 2 e 216, comma 14, d.lgs. n.50/2016, per i lavori, nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 61, comma 3, d.P.R. n. 207/2010, "l'attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente titolo costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 108, comma 2, d.P.R. n. 207/2010, "Nel bando di gara è indicato l'importo complessivo dell'opera o del lavoro oggetto dell'appalto, la relativa categoria generale o specializzata considerata prevalente nonché le ulteriori categorie generali e specializzate di cui si compone l'opera o il lavoro, con i relativi importi che sono scorporabili e che a scelta del concorrente, sono subappaltabili o affidabili a cottimo, con i limiti di cui all'articolo 109"; inoltre, l'art. 109, comma 1, d.P.R. n. 207/2010 prescrive che "L'affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente può, fatto salvo quanto previsto al comma 2, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni";

RITENUTO che, sulla base della disamina della *lex specialis* di gara e della normativa sopra richiamata, i motivi di illegittimità contestati dall'istante, in quanto tesi ad evidenziare l'illegittima ammissione alla procedura della concorrente prima in graduatoria, siano privi di fondamento in quanto quest'ultima possiede la qualificazione richiesta dal bando e dal disciplinare di gara, tale qualificazione essendo condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini della partecipazione alla procedura e all'affidamento dei lavori (art. 61, d.P.R. n. 207/2010);

RITENUTO che, in conformità ai principi di trasparenza, correttezza e libera concorrenza di cui all'art. 30, comma 1, d.lgs. n. 50/2016, come anche osservato dalla aggiudicataria provvisoria nella memoria trasmessa, verificata la necessità della certificazione di cui all'art. 8, d.P.R. n. 146/2018 con l'iscrizione nel registro telematico F-GAS ai fini dell'esecuzione della lavorazione di cui alla voce n. 135 del computo metrico, la stazione appaltante dovrebbe esigere la predetta certificazione soltanto come requisito di esecuzione del contratto e non come requisito di partecipazione alla procedura di gara;

RITENUTO, inoltre, che la lavorazione di cui alla voce n. 135 del computo metrico sia comunque subappaltabile dalla concorrente classificatasi prima in graduatoria poiché la dichiarazione resa con il DGUE sulla volontà di subappaltare nei limiti della percentuale del 40% i lavori riconducibili ad entrambe le categorie OS21 e OG1 appare conforme all'art. 1, comma 18, d.l. n. 32/1919, conv. dalla l. n. 55/2019, oltre che agli artt. 108 e 109, d.P.R. n. 207/2010;

Sulla base delle considerazioni sopra esposte,

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l'operato della stazione appaltante sia conforme alla normativa di settore in quanto la certificazione di cui all'art. 8, d.P.R. n. 146/2018 non figurava come requisito di partecipazione alla procedura di gara, ma potrebbe rilevare come requisito di esecuzione del contratto, ferma restando la subappaltabilità della lavorazione per la quale si ritenesse necessaria.

Il Presidente  
Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 13 gennaio 2021  
Per il Segretario Maria Esposito  
Rosetta Greco

Atto firmato digitalmente